

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

dell'11 novembre 1981

nella causa 203/80 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano): procedimento penale a carico di Guerrino Casati (¹)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento 203/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal tribunale di Bolzano nella causa penale dinanzi ad esso promossa contro Guerrino Casati, domanda vertente sull'interpretazione, fra l'altro, degli articoli 67, 69, 71, 73 e 106 del suddetto trattato, nonché di vari principi di diritto comunitario, allo scopo di consentire al giudice di rinvio di pronunziarsi sulla compatibilità con tali articoli e principi di talune disposizioni della normativa italiana in materia valutaria, la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di sezione, Mackenzie Stuart, A. O'Keefe, T. Koopmans, U. Everling e A. Chloros, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato, l'11 novembre 1981, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'articolo 67, paragrafo 1, va interpretato nel senso che le restrizioni all'esportazione di banconote non possono intendersi soppresse dopo la scadenza del periodo transitorio, indipendentemente da quanto disposto dall'articolo 69.*
2. *Non costituisce violazione del trattato il mancato ricorso ai procedimenti di cui all'articolo 73 per quanto concerne restrizioni imposte ai movimenti di capitali che lo Stato membro interessato non sia tenuto a liberalizzare in forza delle norme comunitarie.*
3. *L'articolo 71, primo comma, non impone agli Stati membri un obbligo assoluto, che possa essere invocato dai singoli.*
4. *L'articolo 106, paragrafo 3, non si applica alla riesportazione di una somma precedentemente importata allo scopo di effettuare acquisti di carattere commerciale che risultano non essere stati realizzati.*
5. *Nessun principio di diritto comunitario, nessuna delle disposizioni di questo diritto relative ai movimenti di capitali, né le disposizioni dell'articolo 106 concernenti i pagamenti relativi agli scambi di merci garantiscono ai non residenti il diritto di riesportare banconote precedentemente importate allo scopo di realizzare negozi d'indole commerciale, ma non utilizzate.*
6. *Per quanto concerne i movimenti di capitali ed i trasferimenti di valuta che gli Stati membri non sono tenuti a liberalizzare in base alle norme comunitarie, queste ultime non limitano il potere degli Stati membri di adottare misure di controllo e di imporre l'osservanza mediante sanzioni penali.*

(¹) GU n. C 289 del 7. 11. 1980.